

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 573. Sentenza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione dei coniugi - Appello avverso le sentenze - Speciale rito camerale - Esigenza di tutela del diritto di difesa - Idoneità ad assicurare tutte le garanzie processuali - Richiamo alla sentenza n. 543/1989 - Non fondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

(Cost., art. 24)

Pag. 5

N. 574. Sentenza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Friuli-Venezia Giulia - Agevolazioni finanziarie - Materia di competenza della regione comprensiva anche di quella tributaria - Disciplina differenziata e di maggior favore rispetto a quella statale - Richiamo alla sentenza n. 271/1986 - Questione proposta in modo erroneo e generico - Impossibilità di vagliare le disposizioni impugnate - Inammissibilità.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75, artt. 17, 21 e 127).

(Cost., art. 117)

» 7

N. 575. Sentenza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Piano regolatore - «Verde quartierale urbano» - Vincolo scaduto e reiterato a tempo indeterminato - Limitazione sostanzialmente espropriativa e senza indennizzo - Disparità di trattamento con il vicino proprietario di terreno non vincolato - Richiamo alle sentenze nn. 6/1966, 55/1968 e 82/1982 - Questioni già decise - Non fondatezza - Conseguenze di carattere patrimoniale pregiudizievoli per il proprietario - Carenza di giurisdizione del giudice rimettente - Inammissibilità.

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40; legge 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 42, terzo comma, e 3)

» 9

N. 576. Sentenza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensionamento anticipato - Pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro - Divieto di cumulo - Questione già considerata dalla Corte (sentenza n. 531/1988) - Norma diretta a disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati nell'area del pubblico impiego - Non fondatezza.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, settimo comma, nel testo sostituito dalla legge 25 marzo 1983, n. 79).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

Pag. 12

N. 577. Sentenza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Medici incaricati in servizio presso gli istituti di prevenzione e pena - Sospensione cautelare dal servizio - Mancata corresponsione degli assegni alimentari - Natura «professionale» della prestazione medica - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza.

(Legge 9 ottobre 1970, n. 740, art. 27, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 14

N. 578. Sentenza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Pensioni di guerra - Ricorsi - Decesso del ricorrente - Prosecuzione - Rappresentanza da parte del difensore - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 46/1957 - Piena esplicabilità del patrocinio legale - Non fondatezza.

(Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 24)

» 16

N. 579. Sentenza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (I.C.I.A.P.) - Criterio di determinazione avulso dal reddito percepito e in violazione del principio della progressività - Eccessiva discrezionalità - Eccezione posta nel corso di procedimento monitorio - Insussistenza della questione perché artificiosamente formulata - Irrilevanza della questione a fini del procedimento cautelare presso il Tar Emilia-Romagna - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 186/1976) - Inammissibilità.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. da 1 a 6 e tabella allegata, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 17

N. 580. Sentenza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Medici convenzionati con il S.S.N. - Limiti alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti - Mancata previsione - Libertà del professionista sanitario di svolgere ulteriore attività privata - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 545).

(Cost., art. 3)

» 21

N. 581. Ordinanza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Componenti dipendenti statali - Assenza dal servizio per l'espletamento del mandato senza autorizzazione - Mancata previsione - Natura di atto dovuto dell'autorizzazione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., art. 108, secondo comma)

Pag. 23

N. 582. Ordinanza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Valutazione automatica - Esclusione - Trattamento peggiore rispetto agli immobili iscritti al catasto - Questione analoga già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 586/1986 e 789/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 24

N. 583. Ordinanza 13-22 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Medici odontoiatri - Iscrizione all'albo - Condizione per l'esercizio della professione - Medici chirurghi generici abilitati ma non specialisti - Facoltà di optare per l'iscrizione all'albo - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 100/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 26

N. 584. Sentenza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Libertà personale dell'imputato - Ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del mandato di cattura - Diritto dell'imputato a proporre appello - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 110/1986 - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputato e pubblico ministero - Illegittimità costituzionale.

(C.p.p. del 1930 art. 263, secondo comma, testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 27

N. 585. Sentenza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Ordinamento giudiziario - Provincia autonoma di Bolzano - Magistrati - Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari della provincia - Omessa consultazione della commissione paritetica prevista dallo statuto di autonomia - Violazione della proporzionalità etnica - Modificazioni risolvendosi tutte in un generale potenziamento degli uffici - Mancanza di ogni compressione in ordine alla «Riserva dei posti già inclusi nelle piante organiche» - Richiamo alla sentenza n. 79/1989 - Mancanza di interesse - Inammissibilità

» 29

N. 586. Sentenza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Sanzioni disciplinari non espulsive - Impugnazione in sede giurisdizionale - Termine di decadenza - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra sanzione disciplinare e licenziamento - Non omogeneità delle due situazioni a raffronto - Razionalità della norma impugnata - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 41)

Pag. 33

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 573

Sentenza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione dei coniugi - Appello avverso le sentenze - Speciale rito camerale - Esigenza di tutela del diritto di difesa - Idoneità ad assicurare tutte le garanzie processuali - Richiamo alla sentenza n. 543/1989 - Non fondatezza.

(Legge 1º dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74). (Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 12, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1989 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Vecchi Achille e Chiarini Anna Norma, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile di separazione personale di coniugi, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza in data 3 febbraio 1989, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui, prevedendo che l'appello avverso le sentenze di separazione sia deciso in camera di consiglio — ed imponendo così di utilizzare, per investire il Collegio della decisione del gravame, lo strumento del ricorso con il conseguente decreto presidenziale di fissazione dell'udienza collegiale, in luogo della ordinaria *vocatio in ius* — sacrificerebbe il diritto della parte ad impugnare allorché «il decreto presidenziale intervenga dopo la scadenza del termine per l'appello».

2. — Nella specie era avvenuto che il ricorso era stato depositato nella cancelleria del giudice *a quo* quando ormai era decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 739, terzo comma, (*rectius* secondo), c.p.c., ma comunque entro il termine di trenta giorni previsto per l'appello ordinario dagli artt. 325 e 326 c.p.c., mentre il ricorso stesso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione, era stato notificato quando era ormai scaduto il suddetto termine di trenta giorni, per essere il decreto presidenziale intervenuto tardivamente.

Da ciò il giudice rimettente, disattendendo il richiamo operato dalla parte appellata alla disciplina dell'art. 739 c.p.c., e presupponendo l'applicabilità del rito camerale nella sola fase decisoria, argomenta per la irrazionalità della norma denunciata, con conseguente lesione del diritto di agire e di difendersi in giudizio, perché la mancata previsione di uno strumento processuale idoneo ad investire direttamente il Collegio della decisione del gravame impedirebbe alla

parte, per l'assenza di una disciplina della fase della *vocatio in ius*, di esercitare il diritto di impugnazione nei termini previsti dalla legge e non modificati, quando, come nella specie, il decreto di fissazione intervenga dopo la scadenza del termine per l'appello e renda impossibile la tempestiva notifica dello stesso nel prescritto termine di trenta giorni.

3. — Non si sono costituite le parti.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha osservato in primo luogo che la norma impugnata non impone la forma del gravame secondo lo schema del ricorso-decreto e, in via subordinata, che il termine per l'impugnativa andrebbe comunque rispettato per il solo deposito del ricorso, da effettuarsi nel termine ordinario di trenta giorni, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale inerente al sistema delle domande proposte con ricorso.

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale, nel prevedere che l'appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi venga deciso in camera di consiglio (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 23 della legge da ultimo citata), contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione, poiché la mancanza di apposita disciplina della *vocatio in ius* «impone di ricorrere allo strumento del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza collegiale», per cui tale regolamentazione «non solo priva la parte di una funzione più o meno ampia dei termini previsti dalla legge processuale, non modificati dalle norme in discussione, ma può... sacrificare totalmente il diritto della stessa, allorché il decreto presidenziale intervenga dopo la scadenza del termine per l'appello».

2. — La questione non è fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare di recente (sent. n. 543 del 1989), lo speciale rito camerale previsto per il giudizio di appello dalla normativa invocata non è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, ancorché dettato dall'esigenza di accelerare la conclusione del processo, in difetto di esplicite previsioni limitatrici è idoneo ad assicurare tutte le garanzie processuali, necessarie a rendere il sistema conforme alle esigenze del diritto di difesa.

In particolare in detta sentenza si è rilevato come, anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, mancando ogni previsione in ordine ai termini per la proposizione dell'appello, non si è in presenza di alcuna deroga ai principi del rito ordinario che possa considerarsi lesiva del diritto all'impugnazione, con la conseguenza che devono osservarsi i termini propri delle impugnazioni delle sentenze. Tale giurisprudenza trova decisivo conforto nel rilievo che, nella specie, si è in presenza di una sentenza emessa in un giudizio contenzioso ordinario, mentre la circostanza che l'appello debba seguire il rito camerale attiene alla forma da seguire, senza incidere sui termini da osservare.

Il giudice *a quo* ritiene però che, anche se dopo la novella del 1987 il mezzo per impugnare la sentenza di primo grado è pur sempre rimasto l'appello, tuttavia in sede di rito camerale lo strumento per proporlo sarebbe quello «del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza collegiale» (*rectius*: della camera di consiglio), sì che, qualora tale decreto intervenga dopo la scadenza del termine per l'appello, rendendo così impossibile la tempestiva proposizione dello stesso, verrebbe sacrificato il diritto all'impugnazione.

Osserva la Corte che, sulla base del presupposto da cui muove il giudice *a quo* circa lo strumento ritenuto adatto per proporre l'appello, il termine previsto dall'art. 325 del codice di procedura civile deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, e non anche per la notifica del pedissequo decreto presidenziale, e ciò perché il momento della emanazione di questo sfugge alla volontà dell'appellante. Solo in presenza di una norma che espressamente prevedesse che entro tale termine debba essere effettuata anche la notifica del decreto potrebbe ravvisarsi il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, mentre, mancando una previsione del genere, alla ipotesi in cui il decreto presidenziale venga emanato dopo la scadenza del termine non consegue la paventata elusione del diritto ad appellare.

Sembra poi opportuno ricordare, per una esigenza di completezza, che, dovendosi osservare il termine previsto per l'appello solo per il deposito del ricorso e non anche per la notifica di esso unitamente al pedissequo decreto presidenziale, l'onere di detta notifica non sarebbe privo di termine e quindi non verrebbe vanificata l'esigenza di celerità che il legislatore ha inteso perseguire prevedendo il rito camerale nel giudizio di appello: è difatti evidente che spetta al giudice, che appone in calce al ricorso il decreto, di indicare anche il termine entro cui la notifica dev'essere effettuata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1355

N. 574

Sentenza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Friuli-Venezia Giulia - Agevolazioni finanziarie - Materia di competenza della regione comprensiva anche di quella tributaria - Disciplina differenziata e di maggior favore rispetto a quella statale - Richiamo alla sentenza n. 271/1986 - Questione proposta in modo erroneo e generico - Impossibilità di vagliare le disposizioni impugnate - Inammissibilità.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75, artt. 17, 21 e 127).

(Cost., art. 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) promossi con due ordinanze emesse il 2 maggio 1989 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste, iscritte ai nn. 336 e 337 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanze emesse il 2 maggio 1989 la Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Trieste contro, rispettivamente, Callipo Celestina (n. 336 del 1989) e Callipo Sebastiano (n. 337 stesso anno) ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale 1° settembre 1982 n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Viene assunto che la disciplina delle agevolazioni fiscali contenuta nel d.P.R. n. 601 del 1973 (art. 32) si riferisce esclusivamente a programmi pubblici di edilizia residenziale diretti alla costruzione di alloggi da parte di Enti pubblici, a totale carico o con il concorso dello Stato.

Per contro, in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con gli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale n. 75 del 1982, «ha esteso le suddette agevolazioni anche a quest'ultimo tipo di edilizia, con ciò legiferando in materia fiscale esorbitante da quelle che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale».

È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile.

Viene indicato, infatti, come parametro costituzionale, l'art. 117 della Costituzione, ma questo articolo segna il limite delle competenze delle Regioni ordinarie e non può essere utilmente invocato per la Regione in discorso.

La questione, peraltro, è manifestamente infondata, giacchè fra le materie di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, sarebbe compresa anche la materia tributaria. Comunque, non risulterebbe esatto che con l'art. 127 (e con questo gli articoli 17 e 21) della legge regionale n. 75 del 1982, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha introdotto una disciplina differenziata di maggior favore, rispetto a quella statale: quel che le ordinanze di rimessione assumono essere la portata della suddetta norma, nient'altro sarebbe che la portata di una norma statale, l'ultimo comma cioè dell'art. 70 della legge n. 865 del 1971.

Si chiede, perciò, che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze pongono un'identica questione: i relativi giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto di unica pronuncia.

2.1 — L'art. 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) con richiamo all'art. 70, ultimo comma, della legge (statale) 22 ottobre 1971, n. 865 per i programmi e il coordinamento della riferita edilizia, testualmente esplicita che «si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in materia tributaria».

2.2 — I giudici *a quibus* osservano che la Regione avrebbe con ciò legiferato «in materia fiscale esorbitante da quella che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale», sospettando così di illegittimità costituzionale sia il cennato art. 127 che i precedenti 17 e 21 della legge regionale.

3. — La questione è inammissibile.

Il confronto della norma emanata dal Friuli-Venezia Giulia, il cui Statuto speciale è adottato con legge costituzionale, risulta posto dai rimettenti con l'articolo 117 della Costituzione, riferibile alle sole Regioni a statuto ordinario (tra l'altro, neppure per queste ultime direttamente conferente alla potestà normativa propria in materia tributaria: cfr. sentenza n. 271 del 1986).

Sicchè esso non appare, nella sua erronea genericità, in alcun modo atto a consentire il vaglio delle disposizioni impugnate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 575

Sentenza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Edilizia - Piano regolatore - «Verde quartierale urbano» - Vincolo scaduto e reiterato a tempo indeterminato - Limitazione sostanzialmente espropriativa e senza indennizzo - Disparità di trattamento con il vicino proprietario di terreno non vincolato - Richiamo alle sentenze nn. 6/1966, 55/1968 e 82/1982 - Questioni già decise - Non fondatezza - Conseguenze di carattere patrimoniale pregiudizievoli per il proprietario - Carenza di giurisdizione del giudice rimettente - Inammissibilità.****(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40; legge 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, primo comma).
(Cost., artt. 42, terzo comma, e 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); dell'art. 2, comma primo, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal TAR della Lombardia nel ricorso proposto dalla S.p.a. Magic contro il Comune di Busto Arsizio ed altra, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Magic, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Carlo L. Scrosati e Annarosa Corselli per S.p.a Magic e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il TAR per la Lombardia, adito in sede di ricorso avverso l'adozione di una variante al piano regolatore generale che reiterava un vincolo (a «verde quartierale urbano»), scaduto per decorrenza del termine quinquennale di efficacia, ha dubitato, in relazione agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 nella parte in cui, consentendo il potere di reiterazione del vincolo, renderebbero possibile una limitazione sostanzialmente espropriativa senza la corresponsione di alcun indennizzo.

Il giudice *a quo* ritiene di poter sollevare d'ufficio la predetta questione in quanto le norme sospettate di incostituzionalità risulterebbero coinvolte nelle doglianze che la ricorrente ha avanzato, sia pure al diverso fine di denunciare il cattivo esercizio del potere pianificatorio (per sviamento dalla causa tipica e per difetto di motivazione).

Ad avviso del tribunale rimettente la temporanea efficacia della limitazione apposta alla proprietà, incidendo soltanto sull'esercizio del potere amministrativo, non potrebbe dimensionare la potestà di pianificazione territoriale, in grado di riprodurre indeterminatamente — perdurando il sottostante interesse pubblico — i vincoli decaduti e di creare, pertanto, quella situazione di incertezza che il citato art. 2 della legge n. 1187 del 1968 ha invece cercato di eliminare in ossequio alla sentenza n. 55 del 1968. La reiterazione, determinerebbe, dunque, «una continuità e perpetuità di regime vincolistico della proprietà, tale da risolversi in una limitazione sostanzialmente espropriativa senza la corresponsione di alcun indennizzo».

Né potrebbe ritenersi che di fronte a tale effetto espropriativo la salvaguardia delle posizioni dei privati sarebbe egualmente assicurata dal sindacato giurisdizionale sulla motivazione del provvedimento che ha reiterato il vincolo: difatti, a parte la considerazione che tale sindacato dovrebbe comunque arrestarsi alle soglie del merito urbanistico, va considerato che la motivazione può solo legittimare il concreto esercizio del potere e non condizionarlo, quando, come nel caso in esame, il potere non appaia conforme ai precetti costituzionali.

Un ulteriore profilo di incostituzionalità viene poi ravvisato nella ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra il titolare del bene per il quale il vincolo sia decaduto, che non potrà edificare se non nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa, e il vicino proprietario di un terreno non colpito da vincoli che beneficerà invece della maggiore volumetria consentita dalle previsioni di piano.

2. — Si è costituita la parte ricorrente nel giudizio *a quo* che, nel rilevare come nel caso di specie il vincolo di destinazione a «verde quartierale urbano» era stato già imposto con una precedente variante adottata nel gennaio del 1975 ed approvata nel maggio del 1978, ha sostanzialmente aderito alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

Ha in particolare osservato che l'equivalenza tra temporaneità e costituzionalità del vincolo è valida a condizione che il vincolo sia effettivamente temporaneo. Quando, viceversa, mediante la reiterazione, lo stesso si protrae nel tempo, l'equivalenza non è più sostenibile, con la conseguenza che se, da un lato, il potere pianificatorio non può subire limitazioni, dall'altro, il vincolo protratto oltre il suo limite temporale deve essere indennizzato. Solo in tal modo, infatti, i principi posti da questa Corte con la sentenza n. 55 del 1968 risulterebbero rispettati.

3. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione sotto un duplice profilo. Il primo attinente all'irrilevanza delle censure di illegittimità ai fini della pronuncia sui motivi del ricorso: la parte avrebbe infatti prospettato soltanto vizi attinenti al cattivo esercizio del potere e non all'incostituzionalità della sua esistenza. Il secondo concernente la pronuncia additiva richiesta dal giudice *a quo*, che, comportando l'introduzione di nuove regole sostanziali e procedurali e, quindi di scelte discrezionali, rientrerebbe nella sfera di esclusiva competenza del legislatore.

Nei merito, l'interveniente ha poi sostenuto che non può dubitarsi della legittimità costituzionale di un potere di reiterazione del vincolo, dal momento che il diritto di proprietà risulta subordinato a quelle esigenze di utilità generale che, nel campo urbanistico, ben possono esprimersi attraverso l'apposizione di un nuovo vincolo. D'altra parte, per quanto attiene alle garanzie che assistono il diritto dominicale, si dovrebbe ritenere — in analogia a quanto già affermato da questa Corte, relativamente alla proroga legale del termine di efficacia quinquennale (sent. n. 92 del 1982) — che, nell'ipotesi di rinnovazione del vincolo, mediante esercizio della potestà amministrativa, la garanzia della proprietà risieda esclusivamente nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Per quanto riguarda infine l'eventuale disparità di trattamento tra la ridotta edificabilità di cui può godere il proprietario del bene sottoposto a vincolo scaduto ed il proprietario del vicino immobile non sottoposto a vincolo, l'Avvocatura osserva che la diversità dipenderebbe dal fatto che, mentre nel secondo caso la proprietà risulta già conformata dall'atto di pianificazione urbanistica, nel primo, tale conformazione dovrà invece rinnovarsi essendo i comuni obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico che copra l'intero territorio nazionale, e potendo il privato, in caso di loro inerzia, promuovere interventi sostitutivi ovvero agire in sede giurisdizionale.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968 n. 1187 nella parte in cui, ad avviso del giudice *a quo*, consentono alla pubblica amministrazione di reiterare, senza la corresponsione di indennizzo, il vincolo urbanistico di natura espropriativa su di un bene determinato, decaduto per l'inutile decorso del termine di efficacia.

L'ordinanza di rinvio considera tale eventualità in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto sottoporrebbe singoli beni, così discriminandone l'utilizzabilità rispetto ad altri beni aventi le stesse caratteristiche, ad un regime vincolistico indeterminato nel tempo, tale da risolversi in una limitazione della proprietà sostanzialmente espropriativa senza indennizzo.

Il sistema, inoltre, contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra il proprietario dell'area sottoposta al vincolo ormai decaduto, che non potrà edificare se non nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa, ed il vicino proprietario di un terreno non colpito da vincoli che potrà beneficiare, invece, della maggiore volumetria consentita dalle previsioni di piano.

2. — Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Quanto alla asserita irrilevanza delle censure di illegittimità costituzionale ai fini della pronuncia sui motivi del ricorso, va osservato come non possa dubitarsi (sent. n. 38 del 1969 e ord. n. 780 del 1988) dell'ammissibilità di questioni attinenti a leggi di cui il giudice *a quo* debba fare diretta applicazione nell'esame delle censure contenute nei motivi del ricorso, ipotesi questa che esattamente ricorre nella fattispecie.

In ordine all'altra eccezione, secondo cui il giudice *a quo* chiederebbe una pronuncia comportante l'individuazione di nuove regole sostanziali e procedurali e quindi scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore, va rilevato che il quesito posto dal giudice *a quo* non esige, neppure in astratto, una pronuncia del genere.

3.1. — Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, non è fondata.

Gli artt. 7 nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto, n. 1150, in relazione al predetto parametro costituzionale, sono stati già esaminati da questa Corte nella sentenza n. 55 del 1968. Questa li dichiarò costituzionalmente illegittimi nella parte in cui escludevano espressamente l'indennizzabilità dei vincoli su beni individuati che privavano il proprietario delle utilità consentite ad altri, sia pure secondo indici differenziati (sent. n. 38 del 1966) in relazione a beni aventi le stesse caratteristiche.

Tali norme vengono ora denunciate in connessione con l'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, ed il giudice *a quo*, pur dichiarandosi consapevole della legittimità costituzionale di leggi che prevedano l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli su beni determinati, purchè subordinati alla previsione dell'indennizzo della proprietà, prospetta la questione in relazione alla possibilità, insita nelle norme denunciate, di protrarre a tempo indeterminato, come nel caso del giudizio *a quo*, vincoli scaduti, attraverso l'introduzione di varianti agli strumenti urbanistici, la cui adozione comporta, in relazione ai vincoli in esse contenuti, una nuova decorrenza del termine quinquennale di efficacia previsto dall'art. 2 della legge del 1968, n. 1187.

3.2. — Osserva in proposito la Corte che è propria della potestà pianificatoria la possibilità di rinnovare illimitatamente nel tempo i vincoli su beni individuati, purchè, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, risulti adeguatamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche. Tale possibilità, tuttavia, darebbe luogo ad un sistema non conforme ai principi affermati nella richiamata sentenza n. 55 del 1968, qualora il vincolo venga protratto a tempo indeterminato senza la previsione di indennizzo.

Come si evince dalla stessa sentenza e come è stato ribadito più di recente (sent. n. 82 del 1982), i due requisiti della temporaneità e della indennizzabilità sono difatti tra loro alternativi, per cui l'indeterminatezza temporale dei vincoli, resa possibile dalla potestà di reiterarli indefinitamente nel tempo anche se con diversa destinazione o con altri mezzi, è costituzionalmente legittima a condizione che l'esercizio di detta potestà non determini situazioni incompatibili con la garanzia della proprietà secondo i principi affermati nelle sentenze n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968.

È proprio per questa ragione che la Corte, chiamata in precedenza a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, in riferimento agli stessi parametri costituzionali ora invocati, lo ha ritenuto, nella sentenza n. 92 del 1982, rispondente ai principi affermati nella sentenza n. 55 del 1968 e ciò in quanto tale norma era stata emanata all'indomani di quest'ultima solo per graduarne gli effetti nel tempo e non per reintrodurre il principio dell'esclusione dell'indennizzo dei vincoli urbanistici a tempo indeterminato.

4. — La questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è inammissibile.

Irrelevante appare difatti, per la decisione del giudizio *a quo*, la circostanza che il proprietario allo scadere dei vincoli, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, potrà solo in alcuni casi edificare e in limiti estremamente ristretti. Tale situazione si riferisce all'ipotesi dell'inerzia cioè a quella in cui, scaduto il vincolo, l'amministrazione non sia intervenuta con altro provvedimento, laddove il giudizio *a quo* concerne l'impugnativa di un provvedimento di variante relativo ad un vincolo già scaduto.

In ogni caso sul problema della spettanza dell'indennizzo e su quello relativo alle altre conseguenze di carattere patrimoniale pregiudizievoli per il proprietario a causa del protrarsi indeterminato dell'inerzia, il giudice rimettente è carente di giurisdizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal TAR della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150) sollevata, in riferimento all'art. 3, della Costituzione, dal TAR della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1357

N. 576

Sentenza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensionamento anticipato - Pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro - Divieto di cumulo - Questione già considerata dalla Corte (sentenza n. 531/1988) - Norma diretta a disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati nell'area del pubblico impiego - Non fondatezza.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, settimo comma, nel testo sostituito dalla legge 25 marzo 1983, n. 79).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1988 dal T.A.R. della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Modica Orazio contro il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ed altro, iscritto al n. 296 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

I. — Con ordinanza emessa l'11 maggio 1988, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Modica Orazio contro il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ed altro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, dell'art. 10, settimo comma del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79.

Il ricorrente, già docente di ruolo di educazione musicale, collocato a riposo a domanda per pensionamento anticipato, aveva poi prestato servizio quale supplente annuale di violino. Disposto dal Provveditorato agli studi il recupero delle somme percepite a titolo di pensione, per effetto del divieto di cumulo sancito dalla norma oggetto di censura, il Modica aveva impugnato il relativo provvedimento. Al riguardo, il Collegio ha ravvisato di proporre la questione di cui trattasi perchè la normativa, nei suoi contenuti, avrebbe esorbitato dai limiti della «ragionevolezza» ex art. 3 della Costituzione.

Con atto depositato il 7 luglio 1989 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione sollevata poichè, si assume, quando, con la legge ora all'esame della Corte costituzionale, si vieta il cumulo tra il trattamento di pensione e quello di servizio attivo, non si impone al dipendente di lavorare senza retribuzione, ma più semplicemente lo si invita ad operare una scelta.

Considerato in diritto

1.1 — L'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, così come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79 (articolo unico) stabilisce che nei confronti dei soggetti fruanti di pensionamento anticipato opera il divieto di cumulo tra pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

1.2 — Il giudice *a quo* sospetta di illegittimità la disposizione che pone tale divieto, poichè esso confliggerebbe, nell'impedire all'*ex* dipendente dimissionario di ricevere un'adeguata retribuzione, con i principi di ragionevole perequazione costituzionalmente garantiti (artt. 3, 36, 38 della Costituzione).

2. — La questione non è fondata.

La Corte ha già avuto modo di considerare (sent. n. 531 del 1988) che la norma di cui all'indicato art. 10 (nel suo vigente testo) è diretta a disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati, ponendo freno e limiti a un meccanismo di «perversione» risultante dal cumulo, che indubbiamente veniva a creare sperequazioni con soggetti non fruanti di siffatta anticipazione della quiescenza.

Questi essendo i validi presupposti della normativa in esame e fatta salva ogni possibile opzione, pacifica nell'area pubblica, per il trattamento concreto più favorevole fra pensione e stipendio, non v'è motivo di discostarsi da quanto già affermato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 577

Sentenza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Professionisti - Medici incaricati in servizio presso gli istituti di prevenzione e pena - Sospensione cautelare dal servizio - Mancata corresponsione degli assegni alimentari - Natura «professionale» della prestazione medica - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza.****(Legge 9 ottobre 1970, n. 740, art. 27, ultimo comma).****(Cost., artt. 3 e 36).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Guarnera Francesco contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, in caso di sospensione cautelare dal servizio, rende obbligatoria, per i medici incaricati che prestano servizio presso gli istituti di prevenzione e pena, la mancata corresponsione degli assegni alimentari, senza alcuna valutazione del caso concreto, e ciò per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Osserva il giudice *a quo* che nella specie vi sarebbe disparità di trattamento tra gli impiegati civili dello Stato, cui spetta la corresponsione, in caso di sospensione, di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia (art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e i medici incaricati, ai quali si applica l'art. 27 sopra richiamato. Il T.A.R. per la Sicilia ritiene che la disciplina concernente i medici incaricati abbia notevoli analogie con quella propria del pubblico impiego, come evidenzia attraverso il richiamo alle sezioni II e III della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sicché verrebbe in luce una posizione di subordinazione, caratterizzata anche dal fatto che la retribuzione prevista è strutturata secondo schemi simili a quelli del pubblico impiego in senso stretto. Ad avviso del giudice remittente la legge avrebbe voluto assicurare al medico incaricato una retribuzione, anche se proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, comunque sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, come può evincersi dalle componenti (in specie, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia e tredicesima mensilità) della retribuzione stessa. Sarebbe perciò irrazionale, ed anche lesiva dell'art. 36 della Costituzione, la disposizione portata dall'impugnato art. 27.

Ha spiegato intervento, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Ritiene l'Avvocatura che, trattandosi di una convenzione tra pubbliche Amministrazioni ed operatori professionali, deve escludersi che sussista un rapporto d'impiego e mancherebbe perciò l'identità delle situazioni poste a raffronto; sarebbe perciò insussistente la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche in quanto gli specifici obblighi cui il medico incaricato è soggetto si giustificerebbero in ragione della peculiarità della situazione in cui viene effettuata la prestazione.

Quanto poi all'art. 36 della Costituzione, si assume che l'interessato svolgeva altra attività e che pertanto il detto parametro costituzionale non troverebbe applicazione.

Considerato in diritto

1. Il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 ultimo comma della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria). Tale disposizione prevede che «durante il periodo della sospensione cautelare» — regolata dai precedenti commi dello stesso art. 27 — «al medico incaricato non compete alcun assegno». Essa sarebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli impiegati civili dello Stato, cui l'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 concede in caso di sospensione un assegno alimentare, nonché con l'art. 36 della Costituzione.

2. La questione non è fondata.

A prescindere da ogni valutazione sul complesso della normativa che regola il rapporto dei medici incaricati addetti agli istituti di prevenzione e pena, è decisiva la lettura dell'art. 2 della legge n. 740 del 1970. La norma, al primo comma, definisce espressamente come «professionali» le prestazioni rese in seguito al conferimento dell'incarico e, conseguentemente, stabilisce al secondo comma che i medici incaricati non sono assoggettati alle norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, e che ad essi non si applica alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. Si tratta quindi di un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo e tale scelta non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso. È sufficiente infatti la considerazione della disciplina diversa ed antitetica in ordine alle incompatibilità ed al cumulo degli impieghi per rendere le due situazioni assolutamente non comparabili.

In particolare, proprio tenendo conto che i medici incaricati possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi, la disposizione dell'art. 27 ultimo comma, che esclude la corresponsione di alcun assegno durante la sospensione cautelare, non appare né iniqua né irragionevole.

Le suesposte considerazioni valgono ad escludere parimenti la sussistenza di un contrasto con l'art. 36 della Costituzione in ordine al quale, peraltro, il giudice *a quo* non ha fornito motivazione autonoma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 ultimo comma della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAVA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 578

Sentenza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Corte dei conti - Pensioni di guerra - Ricorsi - Decesso del ricorrente - Prosecuzione - Rappresentanza da parte del difensore - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 46/1957 - Piena esplicabilità del patrocinio legale - Non fondatezza.**

(Legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Esposito Anna ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Luigi Esposito per Esposito Anna ed altri;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 22 novembre 1988 (pervenuta il 28 giugno 1989) emessa dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo (n.346/1989) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nella parte in cui escluderebbe la facoltà del ricorrente di farsi rappresentare da un difensore nei giudizi sui ricorsi per pensione di guerra, in riferimento all'art. 24 Cost.

Dall'ordinanza si evince che il giudizio *a quo* si è interrotto per morte del ricorrente ed è stato poi proseguito dagli eredi del medesimo, con comparsa sottoscritta dal difensore e procuratore speciale. L'adito giudice, premesso che nella specie il processo non poteva ritenersi validamente radicato alla luce del disposto dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 161 del 1953, è d'avviso che la norma escluderebbe, nei giudizi sui ricorsi per pensione di guerra, la facoltà del ricorrente di farsi «rappresentare» da un difensore (ma solo di farsi «assistere»); da qui la conseguente questione di legittimità per asserito contrasto con l'art. 24 Cost.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti gli eredi ricorrenti che hanno concluso anch'essi per una declaratoria di illegittimità delle disposizioni, «a meno che (dette norme) non siano interpretate nel senso che il legislatore usando espressioni improprie ha inteso rendere facoltativa la rappresentanza e la difesa della parte attraverso l'opera di un professionista patrocinante in cassazione».

Considerato in diritto

1.1 — L'art. 3, comma terzo, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) stabilisce che nei giudizi avanti alla detta Corte sui ricorsi per pensione di guerra resta consentito alle parti di intervenire personalmente, giusta l'art. 18 del regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; che tuttavia, ove il ricorrente sia assistito da un avvocato gli onorari di quest'ultimo sono ridotti a un quarto.

1.2 — Da quest'ultima disposizione, relativa agli onorari, il giudice *a quo* vorrebbe far derivare l'impossibilità per il ricorrente di poter usufruire, ai fini di rappresentanza, del patrocinio di un difensore, con ciò assumendosi violate le garanzie contenute nell'art. 24 Cost.

2. — Senonché, va considerato che il legislatore del 1953 nel mantenere ferme, per i ricorsi in questione, «le norme attualmente in vigore» ha chiaramente richiamato la facoltà per le parti di «intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le rappresenti» (art. 18 r.d. n. 1038 del 1933). E il patrocinante iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione, unico abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti, esercita coeivamente funzioni di assistenza e di rappresentanza.

Comunque va chiarito che successivamente alla normativa del 1953 la specifica legislazione in materia ha espressamente determinato i poteri del difensore inerenti anche all'esercizio dell'attività di rappresentanza: sicché per i giudizi di cui trattasi è esplicabile il pieno patrocinio legale.

Di nessun rilievo, perciò, resta l'affermazione del Collegio *a quo*, secondo cui l'ipotesi, normativamente contemplata (cfr., da ultimo, art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 col definitivo riordinamento delle pensioni di guerra), di patrocinio nella prosecuzione dopo decesso del ricorrente, costituirebbe una non applicabile «disposizione stereotipata».

Conclusivamente, e in tali sensi, la questione va dichiarata non fondata, poiché risultano assicurati gli essenziali compiti di ministero legale di cui ai principi di garanzia previsti dall'art. 24 Cost. (cfr. già sent. n. 46 del 1957).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1360

N. 579

Sentenza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (I.C.I.A.P.) - Criterio di determinazione avulso dal reddito percepito e in violazione del principio della progressività - Eccessiva discrezionalità - Eccezione posta nel corso di procedimento monitorio - Insussistenza della questione perché artificiosamente formulata - Irrilevanza della questione a fini del procedimento cautelare presso il Tar Emilia-Romagna - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 186/1976) - Inammissibilità.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. da 1 a 6 e tabella allegata, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché della tabella allegata alla stessa legge, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 luglio 1989 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Berselli Filippo e Rubini Claudia, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 26 luglio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Schiuma Giuseppe ed altri contro il Comune di Bologna ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Berselli Filippo, dell'Associazione Sindacale Avvocati e Procuratori di Bologna, della C.O.N.S.I.L.P. e del Sindacato Ragionieri Professionisti di Bologna nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Filippo Berselli, Giuseppe Ramadori e Valerio Onida per Berselli Filippo, Gilberto Gualandi e Giovanni Motzo per l'Associazione Sindacale Avvocati e Procuratori di Bologna e per il Sindacato Ragionieri Professionisti di Bologna, Benedetto Graziosi e Giovanni Motzo per la C.O.N.S.I.L.P. e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio promosso per la richiesta di un decreto ingiuntivo di condanna di un commercialista alla restituzione della somma di danaro inviatagli da un cliente — soggetto all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) — e destinata al pagamento del tributo, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 26 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli da 1 a 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Ravvisata in generale la proponibilità degli incidenti di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio monitorio e la rilevanza della questione in concreto sollevata ai fini della decisione del ricorso, promosso sull'esclusivo presupposto della non debenza dell'obbligazione tributaria per illegittimità costituzionale della legge istitutiva della nuova imposta, il giudice *a quo* denuncia il contrasto delle norme impugnate con i parametri costituzionali invocati sotto il profilo che le prime, commisurando la capacità contributiva del soggetto inciso alla disponibilità di una certa superficie, con una mera operazione presuntiva non suffragata da alcuna certezza, determinerebbero situazioni di palese iniquità.

1.2. — Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente con una memoria nella quale ha diffusamente illustrato ragioni identiche, analoghe o ulteriori rispetto a quelle poste a base dell'ordinanza di rimessione, ribadendo la irrazionalità della scelta effettuata dal legislatore in ordine ai presupposti di fatto della nuova imposta e la non conformità di essa con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell'eguaglianza in materia tributaria.

1.3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo in via preliminare la inammissibilità della questione sotto il triplice profilo del difetto temporaneo di giurisdizione del giudice *a quo* (art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, richiamato dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, come convertito in legge), dell'incompetenza per materia del Pretore adito (art. 9, comma secondo, c.p.c.) e del difetto delle condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione (artt. 633 e segg. c.p.c.), sottolineando in particolare l'ininfluenza della questione e facendo riferimento all'ipotesi di una lite fittiziamente creata.

Nel merito ha contestato il denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, posto che le norme impugnate non commisurano l'imposta alla superficie utilizzata, così come sostenuto dal giudice della rimessione, ma pongono come presupposto dell'imposizione l'esercizio di un'attività economica e indicano l'elemento della superficie come parametro correttivo ed ulteriore rispetto al presupposto principale del tributo.

1.4. — In prossimità dell'udienza di discussione la parte privata e l'Avvocatura generale dello Stato hanno depositato memorie nelle quali controdeducono alle tesi avversarie.

2.1. — Il TAR per l'Emilia Romagna, nel corso della fase cautelare di un giudizio diretto all'annullamento delle delibere con le quali il Comune di Bologna ha determinato, per l'anno 1989 la misura dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), con ordinanza del 26 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli articoli da 1 a 6 della legge 24 aprile 1989, n. 144, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) nonché della tabella allegata, ritenendo la rilevanza della questione medesima, ai fini del merito del ricorso, in quanto riferita a norme di legge istitutive del tributo, applicabili nella fattispecie poiché su di esse si fondano i provvedimenti amministrativi impugnati.

Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale delle norme denunciate, che assumono quale indice di rivelazione dell'esercizio di una professione, arte o impresa, e quindi del reddito da esso derivante, la superficie dei locali utilizzati ovvero la loro ubicazione, giacché tali indici sarebbero di per sé inidonei sia alla individuazione di una effettiva capacità contributiva del soggetto obbligato all'imposta, sia all'osservanza del principio costituzionale di pari trattamento.

2.2. — Si sono costituite in giudizio le parti private, ribadendo la irragionevolezza della normativa impugnata che al presupposto impositivo (l'esercizio appunto di impresa, arte o professione) attribuirebbe, con presunzione assoluta, la qualità di indice rivelatore di una capacità contributiva commisurabile in ragione del settore di attività e dell'entità e della localizzazione degli immobili utilizzati, così determinando una disparità di trattamento tra contribuenti non collegata ad una effettiva e specifica idoneità del soggetto all'obbligazione tributaria.

2.3. — È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha innanzi tutto eccepito la inammissibilità della questione per nullità assoluta della ordinanza di rimessione, emessa nel corso della fase cautelare in violazione delle norme processuali a tutela della regolarità del contraddittorio ed anche per temporaneo difetto della competenza funzionale del Collegio.

Sotto altro profilo la difesa dello Stato ha, poi, eccepito la irrilevanza della proposta questione, in quanto estranea alla materia del contendere, quale delineata dall'oggetto del giudizio; poiché, infatti, questo è costituito esclusivamente dalle delibere comunali impuginate, che hanno in concreto determinato la «misura» dell'imposta, dall'eventuale accoglimento del ricorso può derivare soltanto l'annullamento di quegli atti, con conseguente applicazione — in assenza di rinnovazione dei provvedimenti — dell'imposta nella misura minima legale, ma non può invece discendere la soppressione del tributo in sede locale. La questione pertanto, coinvolgendo, non il *quantum debeatur*, ma l'*an debeatur*, non si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione del ricorso principale.

Nel merito la difesa erariale sostiene la inconsistenza di tutte le doglianze.

Considerato in diritto

1. — Sono state sollevate dal Pretore di Bologna e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché della tabella allegata, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta comunale per l'esercizio delle imprese, arti e professioni.

Ad avviso dei giudici rimettenti le norme impuginate sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto commisurano la capacità contributiva del soggetto inciso alla disponibilità di una certa superficie e in quanto sarebbe colpita dall'imposta solo una categoria di cittadini rispetto alla generalità; inoltre, nello stesso contesto di coloro che sono assoggettati al tributo, si opererebbero ingiustificate differenziazioni e ciò anche in considerazione della facoltà riconosciuta ai comuni di applicare «l'aliquota con un alto tasso di discrezionalità». In particolare il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna si duole che la legge affidi al comune di determinare la misura dell'imposta entro i livelli minimi e massimi della tabella, con criteri sempre riferiti alla superficie pretendendo di ravvisarvi un riferimento al reddito ricavabile, così creandosi disparità di trattamento nell'ambito del territorio nazionale fra contribuenti appartenenti a diversi comuni e, nell'ambito di ciascuno di questi, tra coloro la cui attività produttiva è localizzata nelle c.d. zone speciali.

2. — Poiché le ordinanze prospettano medesime questioni, i giudizi possono essere riuniti.

3.1 — Entrambe le questioni sono inammissibili.

Come risulta dalla narrativa in fatto, il Pretore di Bologna ha sollevato la questione nel corso di un giudizio monitorio promosso da un soggetto tenuto all'imposta, nei confronti di un commercialista, per ottenere la restituzione di una somma, che il primo aveva inviato al secondo allo scopo di fargli effettuare il versamento del tributo, se questo fosse risultato dovuto.

L'incarico era stato però successivamente revocato in relazione ad una asserita «incostituzionalità» dell'imposta, ma la persona incaricata aveva dichiarato che avrebbe ugualmente effettuato il versamento ritenendo, invece, costituzionalmente legittimo il tributo.

Ciò premesso, deve essere condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Avvocatura generale dello Stato, perché — ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo richiesto sulla base dei documenti scritti, costituiti dalla corrispondenza intercorsa fra le parti in ordine alla vicenda predetta — risulta che il giudice adito non debba fare applicazione delle norme denunciate.

Difatti viene in discussione la disciplina del mandato e, in particolare, si tratta di una causa da decidersi esclusivamente sulla base degli artt. 1711 (obbligo del mandatario di osservare le istruzioni del mandante) e 1723 (potere del mandante di revocare il mandato): quindi chiaramente di una controversia che intercorre tra due privati e che va risolta in base alle disposizioni del codice civile.

In realtà non sussiste affatto la questione proposta, la quale è artificiosamente formulata, sicché si impone la pronuncia di inammissibilità.

3.2. — Per quel che concerne la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, essa non può naturalmente riguardare gli artt. 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, di cui il Tribunale amministrativo regionale non deve fare applicazione, in quanto attengono alla istituzione dell'imposta ed alle modalità di liquidazione e riscossione e cioè agli aspetti propri della pretesa tributaria. Il giudizio *a quo* concerne invece la impugnativa delle deliberazioni — peraltro non necessarie ai fini della applicazione del tributo (art. 2, comma quarto, del citato decreto legge) — adottate dal Comune in base alla norma a questo attributiva del potere di determinazione della misura dell'imposta, nell'ambito dei livelli minimi e massimi indicati nella tabella allegata al provvedimento legislativo, cioè in base all'art. 2 del decreto legge stesso che, costituendo l'antecedente logico necessario rispetto agli atti impugnati, è quello che riguarda il giudizio *a quo*.

Ma, pur così precisato l'ambito della questione, questa è in ogni caso inammissibile perché il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna l'ha sollevata nella Camera di consiglio fissata per la sospensiva delle deliberazioni impugnate, ma dopo aver accolto l'istanza cautelare. La questione perciò non era più rilevante ai fini del giudizio cautelare perché il giudice, ormai, secondo il principio avente portata generale affermato da questa Corte nella sentenza n. 186 del 1976, «aveva esaurito ogni sua potestà in quella sede» e non aveva ancora, come invece asserito, potestà di provvedere in ordine alla successiva fase di merito del giudizio pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e della tabella allegata al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Bologna e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 580

Sentenza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Professionisti - Medici convenzionati con il S.S.N. - Limiti alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti - Mancata previsione - Libertà del professionista sanitario di svolgere ulteriore attività privata - Non fondatezza.****(C.p.c., art. 545).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 luglio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Tomat Milvi e La Cecilia Antonio iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 prima serie speciale dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal Pretore di Monza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Banca Credito Romagnolo S.p.A., Bonaccorsi Michelangelo ed altra, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 11 luglio 1988 il Pretore di Roma, in sede di esecuzione per il soddisfacimento di un credito derivante da assegno di mantenimento, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede alcun limite alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonostante l'assimilabilità della loro posizione, per il carattere continuativo delle prestazioni, assorbenti la quasi totalità dell'attività lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati.

2. — L'intervenuta Avvocatura Generale dello Stato prospetta l'infondatezza della questione rilevando che il lavoro subordinato e quello autonomo integrano situazioni diverse, fra loro non comparabili, e — soprattutto — che la sussistenza dei presupposti sui quali il giudice *a quo* fonda le proprie osservazioni (vale a dire l'assorbimento pressoché totale dell'attività lavorativa ed il compenso acquisito costituente fonte principale se non esclusiva dell'entrata dei medici convenzionati) è apoditticamente affermata, posto che, come risulta dal regime di incompatibilità contenuto negli accordi collettivi nazionali, i medici convenzionati possono svolgere altre attività e percepire quindi ulteriori emolumenti.

3. — In data 4 aprile 1989 il Pretore di Monza, in sede di esecuzione sui crediti che il dr. Michelangelo Bonaccorsi vanta nei confronti della U.S.L. n. 66, alla quale è legato da un rapporto convenzionato, ha sollevato analoga questione di legittimità dell'art. 545 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i limiti di pignorabilità dei crediti ivi menzionati si estendano anche ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro non subordinato di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.

4. — In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il Pretore di Monza svolge, in sintesi, le seguenti argomentazioni:

dal punto di vista processuale l'attuale legislazione in tema di controversie di lavoro (art. 409 del codice di procedura civile) ha ritenuto di assimilare i rapporti di lavoro «subordinato privato» a quello dei «dipendenti degli enti pubblici economici» e dei «dipendenti degli enti pubblici»; nella medesima disciplina sono stati inseriti (art. 409 n. 3 del codice di procedura civile) anche «i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato». Le ragioni di tale scelta normativa sono state autorevolmente indicate nella decisione della Suprema Corte di Cassazione del 25 marzo 1976 n. 1972 che ha individuato la volontà del legislatore con riferimento a tali rapporti «sul presupposto di una sostanziale assimilazione dei nuovi rapporti a quelli di lavoro subordinato»;

dal punto di vista sostanziale vi sono numerosissimi indicatori della disciplina, sia della legge, che della contrattazione collettiva prevista dalla legge (con efficacia normativa *erga omnes*), che possono far ritenere che tale rapporto, «continuativo e coordinato», possa essere considerato, ai fini delle esigenze che sottendono l'art. 545 del codice di procedura civile (tutela delle esigenze di vita del debitore che si procuri da vivere con la propria attività lavorativa personale), analogo a quello del lavoratore «dipendente».

5. — L'intervenuta Avvocatura si limita ad osservare che la circostanza che quel medico possa trovarsi a vivere con i soli proventi della convenzione è evenienza di mero fatto, inidonea a distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro medico professionista che, non avendo altre entrate, viva soltanto dei proventi del proprio lavoro.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede alcun limite alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nonostante debba — a suo avviso — ritenersi che la loro posizione, per il carattere continuativo delle prestazioni assorbenti la quasi totalità dell'attività lavorativa, sia assimilabile a quella dei lavoratori subordinati.

Questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal Pretore di Monza il quale, in sede di esecuzione sui crediti spettanti ad un sanitario legato da un rapporto a convenzione con una Unità Sanitaria Locale, dubita della legittimità del medesimo art. 545, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i limiti di pignorabilità ivi indicati si estendano anche ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro non subordinato indicati all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile.

I relativi giudizi concernono la medesima norma di legge e pongono la medesima questione; possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — La questione non è fondata.

Giova premettere che la responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente, sancita dall'art. 2740 del codice civile, costituisce una norma di ordine generale, rivolta cioè a tutti, ed è, in linea di principio, illimitata, nel senso che tutti i beni compresi nel patrimonio del debitore costituiscono la garanzia per l'adempimento delle sue obbligazioni e possono quindi essere oggetto di soddisfacimento da parte del creditore.

Solo alcuni limiti sono posti dalla legge con riguardo a determinati beni ed a talune situazioni, come nelle ipotesi previste dall'art. 545 del codice di procedura civile, il quale, al fine di non privare il debitore di ciò che è necessario per la sua esistenza, sottrae in parte all'azione esecutiva i crediti dei prestatori di lavoro in rapporto di lavoro privato, con ciò intendendo però stabilire soltanto dei limiti ad un particolare mezzo di esecuzione ma non certo introdurre una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, la quale resta pertanto piena ed illimitata.

Ora, mentre tale eccezione non appare irragionevole in rapporto alla situazione dei lavoratori dipendenti, i quali, nella generalità, traggono da una unica fonte, facilmente individuabile ed aggredibile in sede esecutiva, i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita, del tutto differente, e quindi non comparabile agli effetti di cui all'art. 3 della Costituzione, appare la posizione dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Costoro, al pari di ogni altro lavoratore autonomo, sono sostanzialmente liberi nelle loro prestazioni professionali e possono quindi svolgere, al di fuori del rapporto di convenzione, ulteriore attività privata, come può evincersi dall'esame dell'art. 4 del d.P.R. 8 giugno 1987 n. 289 che reca le norme sull'incompatibilità inserite nell'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Che poi, in talune ipotesi, le prestazioni dei medici convenzionati possano essere tali da assorbire la quasi totalità della loro attività lavorativa, costituisce una circostanza inidonea a distinguere, se non in punto di mero fatto, la posizione di detti lavoratori da quella di ogni altro lavoratore autonomo che viva con i proventi della propria attività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma e dal Pretore di Monza con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1362

N. 581

Ordinanza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Componenti dipendenti statali - Assenza dal servizio per l'espletamento del mandato senza autorizzazione - Mancata previsione - Natura di atto dovuto dell'autorizzazione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., art. 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Società Autotrasporti Fabbri di Fabbri Eros ed altri contro l'ufficio II.DD. di Domodossola, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 6 marzo 1989, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto non prevedono che i dipendenti dello Stato che siano componenti di Commissione tributaria possono assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario per l'espletamento del mandato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come dedotte dall'Avvocatura (cfr. nota del 13 maggio 1988 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 8017.10.0.337), l'«autorizzazione» in parola risulta essere atto dovuto per il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico;

che, pertanto, non risultando in alcun modo compromesso l'invocato principio di cui all'art. 108, secondo comma, Cost., la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1363

N. 582

Ordinanza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Valutazione automatica - Esclusione - Trattamento deteriore rispetto agli immobili iscritti al catasto - Questione analoga già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 586/1986 e 789/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sui ricorsi proposti da Suardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, iscritte ai nn. 323 e 324 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 (pervenue il 15 giugno 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, sui ricorsi proposti da Sciardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica i soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto beni non censiti, discriminati ora anche in relazione ai soggetti che abbiano stipulato negozi giuridici successivamente all'entrata in vigore del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identità della questione sollevata;

che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 789 del 1988 e n. 586 del 1986, manifestamente infondata analoga questione in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

che uguale pronuncia deve essere adottata nella fattispecie giacché anche il dedotto profilo di discriminazione concernente il diverso trattamento riservato ai soggetti che si possono avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con modificazioni non risulta — in quanto attinente alla inevitabile scelta (non viziata da irrazionalità) del momento temporale da cui decorre qualsiasi innovazione normativa — tale da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 583

Ordinanza 13-22 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Professionisti - Medici odontoiatri - Iscrizione all'albo - Condizione per l'esercizio della professione - Medici chirurghi generici abilitati ma non specialisti - Facoltà di optare per l'iscrizione all'albo - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 100/1989) - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20).****(Cost., artt. 3 e 41).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Accorsi Franco ed altri e l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Mantova, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad accertare la sussistenza in capo agli attori del diritto a mantenere la propria iscrizione all'Albo dei medici-chirurghi, senza per ciò perdere il diritto ad esercitare la professione di odontoiatra, il Tribunale di Mantova, con ordinanza in data 26 gennaio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee);

che ad avviso del giudice *a quo* le norme impugnate, prevedendo per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, privi di specializzazione in odontoiatria ma abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, contrasterebbero:

a) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra medici generici che, volendo continuare ad esercitare la professione di odontoiatra perdono l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, e medici specialisti che invece possono mantenerla;

b) con l'art. 41 della Costituzione per l'ingiustificata limitazione all'iniziativa economica dei medici chirurghi non muniti di diploma di specializzazione;

che non si sono costituite le parti private, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che con sentenza n. 100 del 1989 questa Corte ha già accolto la questione ora sottoposta al suo esame;

che il giudice *a quo* non prospetta profili di illegittimità nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte e per i quali le norme impugnate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985 n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1365

N. 584

Sentenza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Libertà personale dell'imputato - Ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del mandato di cattura - Diritto dell'imputato a proporre appello - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 110/1986 - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputato e pubblico ministero - Illegittimità costituzionale.

**(C.p.p. del 1930 art. 263, secondo comma, testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330).
(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Schiavone Gaetano, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Terni, adito dal difensore di Schiavone Gaetano, appellante avverso il provvedimento del locale Giudice istruttore che aveva respinto l'istanza di revoca del mandato di cattura spedito nei confronti del suo assistito, ha, con ordinanza dell'8 giugno 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nel testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, nella parte in cui non prevede, «accanto all'impugnazione del Procuratore della Repubblica, anche il diritto dell'imputato di proporre appello avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca di mandato di cattura».

Osserva il giudice *a quo* che la novazione normativa intervenuta nel 1988 non ha tenuto conto del fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 1986, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, *ante* riforma, nella parte in cui non riconosce(va) all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

Donde la necessità di un ulteriore intervento della Corte per adeguare il nuovo testo dell'art. 263, secondo comma, alla statuizione costituzionale ora ricordata.

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, prima serie speciale, del 1989.

Nel giudizio non si è costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Terni denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nel testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, per aver omissso di «prevedere, accanto all'impugnazione del Procuratore della Repubblica, anche il diritto dell'imputato di proporre appello avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura». La «disposizione di legge» sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, non meno di quanto lo fossero i precedenti-testi del più volte novellato secondo comma dell'art. 263. In particolare, il giudice *a quo* si richiama ai due testi immediatamente anteriori di tale comma, dovuti l'uno all'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e l'altro all'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, ricordando come entrambi siano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da questa Corte con la sentenza n. 110 del 1986, nella parte in cui non riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

2. — La questione è fondata.

Nel modificare ancora una volta l'art. 263 del codice di procedura penale del 1930, dedicato all'«impugnabilità delle ordinanze del giudice» in materia di misure cautelari personali, e, più precisamente, il suo secondo comma, dedicato all'individuazione delle ordinanze appellabili e dei soggetti legittimati ad appellarle, l'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, per ampliando il novero dei provvedimenti impugnabili, ha reiterato la tradizionale limitazione dell'appellabilità soggettiva al procuratore della Repubblica e al procuratore generale. Si è fatta così rivivere la norma che la sentenza n. 110 del 1986 aveva ritenuto non conforme agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto causa di ingiustificata disparità di trattamento fra imputato e pubblico ministero.

3. — Come esattamente sottolineato dal giudice *a quo*, la sostanziale analogia «dell'ipotesi prevista rispetto a quella dell'abrogata norma» — anzi, la loro perfetta coincidenza nella parte qui in discussione (ordinanze aventi ad oggetto la revoca del mandato di cattura), proprio perché le variazioni apportate dall'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, concernono soltanto la possibilità per il pubblico ministero di appellare nuovi provvedimenti oltre quelli contemplati in precedenza — non può non comportare che anche il testo dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 venga adeguato «all'indirizzo costituzionale seguito dalla richiamata sentenza» n. 110 del 1986.

Nulla giustificerebbe una conclusione diversa, tanto meno dopo che quell'indirizzo è stato ulteriormente ribadito nei riguardi di altre fattispecie di provvedimenti appellabili dal solo pubblico ministero (v. sentenza n. 200 del 1986 e, con riferimento all'art. 136 della Costituzione, sentenza n. 922 del 1988) e dopo che il nuovo codice di procedura penale, approvato con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, ha dettato una disposizione, in forza della quale «il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali» (art. 310, primo comma).

In tale contesto resta viepiù insuperabile l'argomentazione posta a base della sentenza n. 110 del 1986: una volta chiarito che il provvedimento contro cui la difesa ha interesse ad appellare (ordinanza che nega la revoca del mandato di cattura) non è, ovviamente, il medesimo provvedimento appellabile dal pubblico ministero (ordinanza che dispone la revoca del mandato di cattura), data l'assenza di qualsiasi interesse dell'imputato a dolersi di un'ordinanza come quest'ultima, «la parità di trattamento con il pubblico ministero non può essere raggiunta se non dichiarando costituzionalmente illegittima proprio la mancata previsione per l'imputato del diritto di appellare il provvedimento che si presenta come il puntuale rovescio di quell'ordinanza di revoca nei cui confronti unicamente il pubblico ministero può avere ragione di dolersi». Soltanto così «si perviene a realizzare quel "necessario equilibrio del contraddittorio" (sentenza n. 224 del 1983)», che risulta «turbato, sotto l'aspetto qui in discussione, da una disparità di trattamento non fondata su "motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse" (sentenza n. 2 del 1974)».

Pertanto, anche il secondo comma dell'art. 263 del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 (testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, recante «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale»), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1371

N. 585

Sentenza 13-29 dicembre 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Ordinamento giudiziario - Provincia autonomia di Bolzano - Magistrati - Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari della provincia - Omessa consultazione della commissione paritetica prevista dallo statuto di autonomia - Violazione della proporzionalità etnica - Modificazioni risolvendosi tutte in un generale potenziamento degli uffici - Mancanza di ogni compressione in ordine alla «Riserva dei posti già inclusi nelle piante organiche» - Richiamo alla sentenza n. 79/1989 - Mancanza di interesse - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano notificato il 9 giugno 1989, depositato in cancelleria il 15 giugno successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 4 febbraio 1989, recante «Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — La Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato di modificare la tabella della pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano al di fuori della procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e, per conseguenza, annullare *in parte* ~~qua~~ il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, recante «Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari».

La Provincia ricorrente osserva che il decreto impugnato sostituisce con tre nuove tabelle le tabelle B, C e D relative alle piante organiche dei magistrati allegate al d.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1185, così incidendo sulla materia regolata dal d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il cui titolo III contiene «Disposizioni per la magistratura».

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato, essendo stato emanato senza osservare la procedura che prescrive la consultazione della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, violerebbe gli artt. 89, 100 e 107 di tale Statuto e gli artt. 33, 34 e la tabella 23 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. E ciò perché l'istituto della «proporzionale etnica» previsto dall'art. 89 dello Statuto, consistente nella riserva ai cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici dei posti di ruolo del personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi uffici nella Provincia e nella ripartizione dei posti stessi tra gli appartenenti ai gruppi linguistici in proporzione alla loro entità, comporterebbe l'obbligo dello Stato di regolare e riformare i propri uffici e servizi, ivi compresi gli uffici della magistratura, seguendo il procedimento appositamente istituito a tutela delle minoranze linguistiche.

La violazione di tale procedura e la lesione delle attribuzioni provinciali che ne consegue risulterebbe, inoltre, incontestabile per il fatto che le nuove tabelle allegate al decreto impugnato modificano in modo sostanziale la disciplina dei posti di pianta organica degli uffici giudiziari nella Provincia di Bolzano. È, infatti, stato disposto l'inserimento *ex novo* di cinque posti di magistrati del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale di Bolzano ed è stato attribuito un posto di magistrato di appello in funzione di consigliere pretore dirigente in luogo di un posto di magistrato di tribunale o di uditore in funzione di pretore.

Un'ulteriore violazione del principio della proporzionale etnica viene ravvisato nella impossibilità di applicare ai posti di nuova istituzione le regole della ripartizione stabilite dal d.P.R. n. 752 del 1976; e ciò perché i nuovi posti, non essendo compresi nella tabella 23 allegata a tale decreto, sfuggirebbero alla operatività del rinvio contenuto nell'art. 23 del medesimo testo.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

Premesso che il decreto impugnato disciplina gli uffici giudiziari e le loro dotazioni organiche, materia rigorosamente riservata allo Stato dall'art. 110 della Costituzione, l'Avvocatura deduce l'inammissibilità del conflitto, in quanto nella specie mancherebbe una norma costituzionale o statutaria, attributiva di competenze alla Provincia, della quale possa configurarsi la violazione. Inoltre, mancherebbe un atto dello Stato idoneo ad invadere competenze della Provincia.

Con riferimento al merito dell'impugnativa, l'Avvocatura dello Stato osserva che la tabella 23 allegata al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, concerne la ripartizione dei posti tra gli appartenenti alle tre diverse etnie e non gli uffici giudiziari e la loro dotazione organica.

Segnalata l'esigenza di non confondere la dotazione organica con la ripartizione secondo le percentuali stabilite e relative modifiche, si conclude che il parere della commissione paritetica, di cui all'art. 107 del detto decreto, è richiesto per la sola modifica della ripartizione resa necessaria dai risultati di censimenti successivi a quelli del 1971 ovvero a seguito di modifica della dotazione organica che imponga una nuova assegnazione ai tre gruppi linguistici di un numero complessivo di magistrati diverso dal precedente, affinché risulti costantemente rispettata la percentuale etnica.

A questo ultimo riguardo si sostiene che il decreto impugnato non introduce alcuna «modifica» alla dotazione organica preesistente. Il numero di 19 pretori del circondario di Bolzano sarebbe rimasto invariato, essendosi disposta la semplice sommatoria degli organici delle preture mandamentali, secondo le prescrizioni della legge 1° febbraio 1989, n. 30. Circa l'attribuzione dei posti di pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Bolzano, non potrebbe neppure parlarsi di «modificazione», trattandosi di un nuovo tipo di ufficio e, quindi, della sua prima dotazione organica.

Considerato in diritto

1. — La Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato relativamente al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, recante «Modifiche alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari». Tale decreto — «sostituendo e modificando la ripartizione dei posti di pianta organica» degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano («già risultante non solo dalla tabella allegata al d.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1185, ma dalla stessa tabella allegata al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752») senza osservare la procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che, a tutela delle minoranze linguistiche, richiede la previa consultazione della speciale «commissione paritetica» chiamata ad «esprimere parere su tutte le norme di attuazione statutarie» — sarebbe «lesivo delle competenze costituzionalmente assegnate alla Provincia Autonoma di Bolzano» dagli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione (artt. 33 ss., spec. art. 34 e tabella 23, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752)».

Pur parlando in generale «dei posti di pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano», la doglianza della Provincia deve intendersi circoscritta alla sola parte del decreto impugnato che concerne la pianta organica dei «magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti» alla Pretura di Bolzano (20^a linea della tabella C allegata al decreto). Si tratta, infatti, dell'unica parte che introduce modificazioni alla pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano. L'altra parte riguardante la Provincia di Bolzano (pianta organica dei «magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti» al Tribunale di Bolzano: 20^a alinea della tabella B allegata al decreto), benchè richiamata anch'essa nel ricorso, non contiene alcuna variazione rispetto all'assetto situazione preesistente: l'organico di quel Tribunale risultava, ed ancora risulta, formato da un presidente, tre presidenti di sezione, sedici giudici, mentre l'organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale stesso risultava, ed ancora risulta, formato da un procuratore e cinque sostituti procuratori della Repubblica.

2. — Per l'Avvocatura dello Stato il ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano sarebbe, prima ancora che infondato, inammissibile, e ciò per due ordini di ragioni: mancherebbe, anzitutto, «una norma costituzionale o statutaria, attributiva di competenze alla Provincia, della quale possa, nella specie, configurarsi la violazione», non avendo «rango costituzionale» l'art. 34, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, che si assume in concreto violato; mancherebbe, inoltre, «un atto dello Stato idoneo ad invadere una pretesa competenza della ricorrente», in quanto «l'atto che si pretende invasivo della sfera di competenza della Provincia è un atto amministrativo emanato in forza» dell'art. 1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che disciplina il procedimento preordinato a stabilire le piante organiche degli uffici giudiziari.

Come giustamente si osserva nella memoria presentata per l'udienza dalla difesa della Provincia, nessuna delle due eccezioni può essere accolta. Non la prima, perché, a parte il fatto che la ricorrente lamenta non soltanto la violazione dell'art. 34, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, ma anche la violazione dei principi contenuti negli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le norme di attuazione dello Statuto stesso in materie riguardanti la Provincia di Bolzano, integrandone la relativa disciplina, ben possono essere assunte a parametro di giudizio nei conflitti di attribuzione. Né può essere accolta la seconda eccezione, perché l'atto che si pretenderebbe invasivo della competenza della Provincia è rappresentato proprio da quel d.P.R. 4 febbraio 1989, in ordine al quale l'Avvocatura stessa immediatamente si preoccupa di negare l'idoneità «ad invadere», così portando l'accento sul merito del ricorso.

3. — Ad avviso della ricorrente, la lesione delle attribuzioni provinciali da parte del decreto impugnato emergerebbe sotto tre profili, concernenti, rispettivamente: a) l'esigenza formale che ogni «modificazione di una disciplina già stabilita dalle norme di attuazione dello Statuto T.A.A. (e tale è anche la disciplina stabilita dalle tabelle allegate ai Decreti delegati recanti le norme d'attuazione)» avvenga «secondo le procedure inderogabilmente previste dallo Statuto (art. 107) per l'emanazione delle norme di attuazione e per le loro successive modificazioni; b) il contenuto sostanziale delle variazioni apportate alla pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano; c) la sottrazione dei posti oggetto di tali modifiche alla disciplina della «proporzionale etnica», in quanto non «formalmente ricompresi nella tabella n. 23 allegata al d.P.R. n. 752/1976».

4. — Il primo profilo muove dalla constatazione che l'art. 34 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 — una volta precisato nel primo comma che «la ripartizione dei posti, alla data del 20 gennaio 1972, risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto» — dispone nel secondo che «Alla modifica della tabella di cui al comma precedente resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670», sentendo, quindi, la commissione paritetica ivi contemplata.

Le affermazioni addotte in contrario dall'Avvocatura dello Stato, a cominciare da quella, che vorrebbe essere assorbente, secondo cui le norme statutarie relative alla proporzionale etnica dei magistrati riguarderebbero soltanto «le persone», non anche gli uffici giudiziari e le loro «dotazioni organiche», non sono condivisibili. Un problema di ripartizione dei posti, come è quello oggetto dell'art. 34 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, non può prescindere dalla previa conformazione dell'organico degli uffici interessati. Né è dato asserire, come fa l'Avvocatura nel seguito dell'atto di costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, che «il reale contenuto normativo della tabella 23 è quello di stabilire le percentuali di distribuzione», mentre «il richiamo della consistenza delle piante, fatto nella tabella, ha soltanto valore di notizia (il titolo parla di estratto) e non valore prescrittivo», per cui quest'ultimo involgerebbe unicamente la seconda parte della stessa, là dove è scritto che la «ripartizione dei posti di cui alla presente tabella fra i cittadini appartenenti ai gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, viene effettuata, sulla base dei risultati del censimento del 1971, secondo la seguente percentuale: 63% al gruppo di lingua tedesca; 33% al gruppo di lingua italiana; 4% al gruppo di lingua ladina».

Un tale assunto contrasta con la duplicità di **causali** da cui possono derivare le modificazioni tabellari, che l'art. 34 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, sottopone alla procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670: nel secondo comma dell'art. 34 si parla, infatti, di **modifica della tabella 23 «resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione»** e, quindi, non solo della modifica «resa necessaria dai risultati dei relativi censimenti generali della popolazione», bensì anche della modifica «resa necessaria da modifiche dell'organico».

La tabella 23 non si limita, dunque, a stabilire le percentuali di ripartizione fra i gruppi, ma prima di tutto individua gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano ed il numero dei posti di pianta organica da ripartire, senza che il suo contenuto possa essere suddiviso in una parte meramente «notiziale» ed in una parte «precettiva», come puntualizza la memoria presentata per l'udienza dalla difesa della Provincia Autonoma, ulteriormente osservando che, proprio a voler distinguere, «si dovrebbe semmai ritenere che valore notiziale lo ha soltanto la parte relativa alle percentuali di ripartizione. Tali percentuali, infatti, non sono il frutto di una determinazione delle pubbliche autorità, ma sono la conseguenza automatica dei risultati del censimento».

Ancor meno sostenibile è la tesi avanzata dall'Avvocatura dello Stato circa la natura della tabella 23, nel senso che le sue sorti sarebbero autonome rispetto a quelle delle altre, più generali, tabelle concernenti le piante organiche dei magistrati, per cui l'adeguamento di essa — da effettuare, prima o poi, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 — dovrebbe seguire, non accompagnare la corrispondente modifica apportata alle piante organiche stabilite a livello nazionale con il d.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1165, e successive varianti. Ad escludere ogni possibilità di differenziazione contenutistica dell'una rispetto alle altre ed a rendere, quindi, del tutto inutile un parere espresso, soltanto successivamente all'approvazione delle tabelle generali, dalla commissione paritetica di cui all'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, basta notare come la tabella 23 rechi l'intestazione «Ministero di Grazia e Giustizia — Estratto delle piante organiche dei magistrati stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1165 e successive varianti» ed il sottotitolo «Circondario del Tribunale di Bolzano». Un estratto, dunque; cioè, una parte tratta, per la sua specificità territoriale, da piante organiche più ampie, riguardanti anche altri circondari. Del resto, il fatto che nel titolo della tabella si parli di estratto era già stato sottolineato dalla stessa Avvocatura dello Stato, sia pur per trarne argomento a sostegno del qui confutato valore meramente notiziale della parte ripetitiva della tabella, anziché per ribadire il valore precettivo.

5. — Una volta chiarito che, in quanto estratto di altre piante organiche, la tabella 23 è da intendersi virtualmente e, quindi, sostanzialmente coinvolta dai mutamenti apportati alle più generali tabelle dalle quali è tratta, viene a perdere rilevanza anche il terzo argomento addotto dalla Provincia Autonoma di Bolzano a sostegno della sua impugnativa: quello in base a cui i mutamenti previsti dal d.P.R. 4 febbraio 1989, in quanto non formalmente ricompresi nella tabella 23, sfuggirebbero all'istituto della proporzionale etnica. L'applicabilità di questo fondamentale principio, costituzionalmente tutelato e normativamente regolato, è, invece, da ritenersi, in ogni caso — comunque avvenga, cioè, la ripartizione dei posti — fuori discussione all'atto della concreta assegnazione personale degli stessi, magistrato per magistrato.

6. — Rimane, invece, da verificare l'incidenza del secondo ordine di considerazioni poste a base del ricorso della Provincia Autonoma: le considerazioni, cioè, volte a rimarcare la natura sostanziale delle modifiche apportate dal decreto impugnato alla «disciplina dei posti di pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano già stabilita dalla tabella 23 allegata al d.P.R. n. 752/76 (e dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 1185/1966)». In quanto costituite, per un verso, dall'inserimento *ex novo* di cinque posti di magistrati del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale di Bolzano e, per l'altro verso, dalla variante qualitativa introdotta nei posti dei magistrati giudicanti addetti alla Pretura circondariale di Bolzano attraverso l'istituzione di un posto di magistrato d'appello in funzione di consigliere pretore dirigente e la corrispondente soppressione di un posto di magistrato di tribunale o di uditore in funzione di pretore, tali modificazioni hanno tutte una consistenza innegabile, sempre, però, nel senso di un potenziamento degli uffici. Un potenziamento, per di più, dovuto a scelte non meramente discrezionali, ma strettamente collegate all'attuazione, non tanto e non solo (come si limita a ricordare l'ultima memoria difensiva per la Provincia) dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32, che ha aumentato l'organico complessivo della magistratura, quanto e soprattutto all'attuazione di precedenti leggi, che hanno reso necessario quell'aumento in relazione alle generali esigenze collegate all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Ma — una volta riscontrato che le modificazioni si risolvono tutte in un potenziamento degli uffici della Provincia di Bolzano, alla stregua di criteri uniformemente adottati per ogni ufficio analogo, senza il verificarsi di compressione alcuna in ordine alla «riserva» dei posti già inclusi nelle relative piante organiche, e riconosciuto, al tempo stesso, che il fondamentale principio della proporzionale etnica rimane salvaguardato, dovendosene verificare scrupolosamente il rispetto in sede di concreta copertura dei posti in questione — il conflitto viene a risultare inammissibile per mancanza di interesse (sentenza n. 79 del 1989).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1372

N. 586

Sentenza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Sanzioni disciplinari non espulsive - Impugnazione in sede giurisdizionale - Termine di decadenza - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra sanzione disciplinare e licenziamento - Non omogeneità delle due situazioni a raffronto - Razionalità della norma impugnata - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Decio Paolo e la S.p.A. Aeroporti di Roma, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Aeroporti di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Walter Prosperetti per la S.p.A. Aeroporti di Roma e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un procedimento promosso da Decio Paolo, contro la S.p.A. Aeroporti di Roma, sua datrice di lavoro, per ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare (della sospensione per dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione) da quest'ultima inflittagli, l'adito Pretore di Roma, rilevando che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato alla convenuta oltre due anni dopo la data del contestato provvedimento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede alcun termine di decadenza per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle sanzioni disciplinari.

Ad avviso del giudice *a quo* tale carenza di previsione viola, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, perché assoggetta a diverso trattamento il caso concernente siffatte sanzioni, impugnabili nel termine quinquennale di prescrizione (essendo applicabile quello di venti giorni, stabilito dalla stessa norma censurata, alla sola esperibilità di azioni stragiudiziali), e quello del licenziamento, per la cui impugnabilità è previsto il termine di decadenza di sessanta giorni, anche in ipotesi di lamentata nullità. Ne risulta, poi, vulnerato anche l'art. 41 della Costituzione perché la libera esplicazione del potere imprenditoriale resta limitata dalla precarietà degli assetti disciplinari in pendenza del suddetto termine prescrizione, senza poter trovare adeguato rimedio in contingenti valutazioni di avvenuta acquiescenza o di violazione di norme di correttezza e di buona fede, permanendo l'interesse del lavoratore ad ottenere la declaratoria giurisdizionale dell'illegittimità delle sanzioni per dopo la scadenza del biennio di cui all'ultimo comma della norma censurata.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* ne ha affermato la sussistenza osservando che un'eventuale declaratoria di illegittimità di detta norma, nei termini auspicati, priverebbe di fondamento la domanda proposta dal lavoratore nel caso di specie.

2. — L'ordinanza di remissione, emessa in data 1º giugno 1989, ritualmente comunicata e notificata, è stata altresì pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita la società Aeroporti di Roma ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.

2.1 — La società ha depositato una memoria di contenuto sostanzialmente adesivo rispetto alle argomentazioni svolte con l'ordinanza di remissione e, in particolare, ha sottolineato l'irrazionalità della norma censurata derivante dal fatto che essa, da un lato, prevede un breve termine di decadenza (venti giorni), per l'esercizio della facoltà di promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione, mentre, dall'altro lato, non ne prevede alcuno in riferimento all'azione giudiziaria. Ha poi aggiunto che la disparità di trattamento denunciata dal Pretore, non giustificabile in nome di una presunta diversità fra licenziamento e sanzioni così dette conservative, appare a fortiori lesiva del principio costituzionale di eguaglianza dopo la sentenza di questa Corte n. 208 del 1982, in tema di licenziamento disciplinare.

2.2 — La difesa dell'Autorità intervenuta ha, invece, concluso preliminarmente, nel senso dell'inammissibilità della questione, richiedendosi, sostanzialmente, alla Corte un intervento di natura additiva esulante dai suoi compiti, in quanto la valutazione della opportunità di assoggettare l'azione giudiziaria avverso sanzioni disciplinari non espulsive a un termine di decadenza di congrua ampiezza è riservata alla discrezionalità del legislatore. La stessa difesa ha, in via subordinata, sollecitato la declaratoria di infondatezza della questione osservando che il principio di eguaglianza non può essere, nella specie, utilmente richiamato, stante la non assimilabilità, ai fini *de quibus*, delle sanzioni suddette al licenziamento, in relazione al quale soltanto può porsi, con riflessi sull'esercizio del potere organizzativo dell'imprenditore, un problema di sollecita rimozione dell'incertezza circa la sorte del provvedimento. Ove, invece, si tratti di sanzioni non risolutive, che non incidono, quindi, sulla entità della forza lavoro, il libero esercizio del menzionato potere non risulta significativamente inciso da un prolungato stato di precarietà dell'irrogata sanzione e certamente, comunque, non in misura tale da giustificare l'imposizione di un breve termine di decadenza a carico del lavoratore, considerato anche che l'interesse di questi all'impugnativa giudiziaria può sopravvenire in epoca di gran lunga posteriore alla scadenza di un termine, analogo, in ipotesi, a quello stabilito per l'impugnazione del licenziamento, ma inferiore all'altro, biennale, entro il quale può venire in rilievo, in casi di successive infrazioni, la contestazione della recidiva.

Nell'imminenza dell'udienza, la S.p.A. Aeroporti di Roma ha depositato memoria insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in oggetto, nella parte censurata dal giudice remittente. All'uopo, la difesa di detta parte ha svolto argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già illustrate col precedente atto di costituzione, particolarmente sottolineando che l'avvenuta attrazione del licenziamento nell'orbita delle sanzioni disciplinari, per effetto della sentenza n. 204 del 1982 di questa Corte, rende del tutto irragionevole il differente trattamento, in punto di termine di decadenza dall'impugnazione, cui sono sottoposti da un lato siffatta sanzione espulsiva (termine di giorni sessanta) e, dall'altro, tutte le possibili ulteriori sanzioni (per le quali è escluso qualsiasi termine breve di decadenza e vige soltanto l'ordinario termine di prescrizione decennale).

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede alcun termine di decadenza per l'impugnazione, in sede giurisdizionale, delle sanzioni disciplinari.

A suo parere risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento del caso relativo a siffatta impugnazione rispetto a quello concernente l'impugnazione del licenziamento, soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni;

h) l'art. 41 della Costituzione, per il pregiudizio che lo stato di incertezza sulla sorte delle sanzioni irrogate (durante il decorso dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale) determina al libero esercizio del potere organizzativo dell'imprenditore.

2. — La questione non è fondata.

Si osserva, in via generale, che il potere disciplinare è estrinsecazione del potere organizzatorio e direttivo che spetta al datore di lavoro. Ed è diretto a reprimere, con apposite sanzioni, ogni infrazione alle regole predisposte in materia di organizzazione del lavoro nell'ambito aziendale per l'esatta esecuzione della prestazione. Può affermarsi che le sanzioni disciplinari rappresentano un mezzo di reazione ad eventuali mancanze del lavoratore, specie comportamentali, (obbligo di diligenza e di fedeltà — artt. 2104 e 2105 del codice civile) che ricadono sull'organizzazione aziendale.

L'esercizio di detto potere non è discrezionale ma è soggetto a regolamentazione, la quale trova fondamento nella rilevanza giuridica dell'interesse comune e dell'imprenditore e del lavoratore. Essa è apprestata anzitutto dal codice civile che, tranne che per alcuni rapporti (per es. quello nautico), contiene, però, una sola norma: l'art. 2106, che richiama gli artt. 2104 e 2105 del codice civile e rinvia alle norme corporative; ora ai contratti collettivi o aziendali.

Una più puntuale disciplina è stata dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 il quale prevede condizioni e limiti all'esercizio del potere disciplinare, in senso sostanziale e procedurale. La norma finalizza anche questo potere del datore di lavoro ad una razionale organizzazione del lavoro ed alla concreta tutela della libertà e dignità del lavoratore.

La limitazione del potere dell'imprenditore deriva dal possibile controllo sulle modalità di esercizio e sul contenuto specifico.

La norma individua i comportamenti qualificabili come mancanze disciplinari ed indica le sanzioni applicabili e cioè il rimprovero orale, l'ammonimento, la multa, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Si controverte se tra essi sia o meno compreso il licenziamento. Inoltre, è specificato il procedimento per l'erogazione delle sanzioni.

2.1 — Per quanto riguarda il licenziamento, i contratti collettivi o aziendali possono annoverarlo tra le sanzioni, mentre si è formato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui alcuni licenziamenti sono ontologicamente disciplinari.

Questa Corte (sent. n. 204 del 1982) ha ritenuto che alcuni licenziamenti possono essere qualificati disciplinari secondo legge, contratti collettivi e regolamenti aziendali e che, comunque, la qualificazione come disciplinari spetta al giudice di merito (sent. n. 427 del 1989).

2.2 — A tutte le suddette sanzioni disciplinari si applicano le garanzie procedurali di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7 citato, cioè la contestazione e l'audizione del lavoratore. Inoltre, il quarto comma dello stesso articolo dispone che il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, salve analoghe procedure fissate dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, nei venti giorni successivi alla comminazione della sanzione stessa può promuovere, anche a mezzo dell'associazione sindacale cui è iscritto o conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto di tre membri e cioè da un rappresentante per ciascuna delle parti e da un terzo, nominato da queste o, in caso di disaccordo, dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Il datore di lavoro può autonomamente adire il giudice e sottrarsi alla procedura arbitrale ma, in ogni caso, l'azione deve essere promossa entro dieci giorni dall'invito, rivoltagli dall'Ufficio suddetto, alla nomina del proprio rappresentante in seno al collegio arbitrale poichè, in difetto, la sanzione non ha effetto.

Durante il giudizio la sanzione disciplinare resta sospesa.

Anche il lavoratore può instaurare il giudizio dinanzi al giudice ordinario in ogni caso e direttamente, anche nella ipotesi in cui il contratto collettivo in via facoltativa o obbligatoria preveda determinate procedure arbitrali e conciliative.

La disposizione in esame non prevede alcun termine per la proposizione dell'azione giudiziaria. È rimasta isolata la pronuncia giudiziale secondo cui anche per essa vale il termine di 20 giorni previsto per il ricorso alla procedura arbitrale.

Per il licenziamento, invece, l'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, fissa, a pena di decadenza, il termine di sessanta giorni per l'impugnazione davanti al giudice.

3. — È oggetto della questione in esame la disparità di trattamento (violazione dell'art. 3 della Costituzione) che, ad avviso del giudice remittente, si verificherebbe sul punto tra sanzione disciplinare e licenziamento.

Non si ritiene che essa sussista.

Già, in via generale, l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in sede di legittimità ha ritenuto la non omogeneità delle due situazioni per presupposti, effetti, estensione e varietà delle rispettive implicazioni.

Infatti, il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo è cosa assolutamente diversa dalle sanzioni disciplinari sia per la ragione che li determina sia per gli effetti che si producono. La causa ed il motivo sono eventi di assoluta gravità ed intensità. Fanno venir meno del tutto la fiducia del datore di lavoro nel lavoratore o, quanto meno, creano una situazione di incompatibilità tale che lo svolgimento del rapporto non può più proseguire.

La sanzione disciplinare (di tipo conservativo) non è un evento che incide in modo traumatico sul rapporto di lavoro che bene può continuare.

La distinzione è netta proprio sul piano degli effetti. La sanzione disciplinare consente la prosecuzione del rapporto; il licenziamento ne produce l'interruzione: ad esso consegue la espulsione del lavoratore dall'azienda.

La diversità sul piano contenutistico ed effettuale sussiste anche per il licenziamento intimato per motivi disciplinari.

Al licenziamento qualificato disciplinare secondo legge, contratti collettivi e regolamenti aziendali si sono estese le garanzie procedurali previste dalla norma in esame (art. 7, primo, secondo e terzo comma — sentenza n. 204 del 1982); secondo l'indirizzo giurisprudenziale, anche di legittimità, esse si applicano anche ai licenziamenti ontologicamente disciplinari.

Di recente, l'estensione (limitata al secondo e terzo comma) è avvenuta anche per i licenziamenti disciplinari intimati presso le piccole aziende (sent. n. 427 del 1989).

Ma in tal modo non si è inteso affatto assimilare *in toto* i licenziamenti alle sanzioni disciplinari. La distinzione rimane sul piano dei contenuti e degli effetti. Proprio questa differenza rende razionale il differente trattamento e, quindi, la disposizione censurata.

Dalla forza estintiva del rapporto di lavoro e dall'effetto espulsivo del licenziamento nasce il problema della sollecita soluzione della ricostituibilità del rapporto e della eventuale cessazione di efficacia del provvedimento. Consegue, cioè, l'interesse del lavoratore ad una sollecita declaratoria da parte del giudice, della eventuale illegittimità, nullità, inefficacia o annullamento del licenziamento e, a seconda dei casi, ad una immediata reintegrazione nel posto di lavoro o quanto meno ad un congruo risarcimento dei danni.

È, quindi, indispensabile il sollecito ricorso al giudice, entro un breve termine di decadenza, per eliminare la situazione pregiudizievole e, anche nell'interesse del datore di lavoro, lo stato di incertezza.

3.1 — Per le sanzioni disciplinari, che in sostanza sono accadimenti di scarsa rilevanza e che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro, giustamente il legislatore ha privilegiato il ricorso alla procedura arbitrale.

Egli, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che il caso disciplinare possa essere risolto meglio e speditamente con il ricorso alla detta procedura.

La prosecuzione del rapporto consente anche la eventualità che, durante l'ulteriore corso di questo, il datore di lavoro rimuova per intero il torto fatto al lavoratore, non tenga, cioè, più conto della sospensione o dell'ammonizione e rimborsi la retribuzione trattenuta o la multa inflitta.

3.2 — Si osserva anche che la non previsione del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria trova nella stessa norma dei temperamenti. E cioè anzitutto il datore di lavoro è libero di adire il giudice appena il lavoratore contesta la legittimità della sanzione, anche se può essere raro il caso in cui egli adisca, direttamente ed indipendentemente dalla contestazione, il giudice per fare dichiarare la legittimità della sanzione inflitta.

Egli, comunque, per evitare la inefficacia della sanzione, deve proporre l'azione giudiziaria nei dieci giorni dalla ricezione dell'invito da parte dell'Ufficio del lavoro a nominare il suo rappresentante in seno al collegio arbitrale adito dal lavoratore.

Per fare accertare la illegittimità della sanzione inflittagli, il lavoratore o può richiedere la costituzione del collegio arbitrale entro venti giorni dall'applicazione della sanzione o adire il giudice. In quest'ultimo caso l'azione può essere promossa immediatamente o nei due anni per evitare gli effetti pregiudizievoli della recidiva oppure, infine, fino al compimento della prescrizione ordinaria, assumendo ovviamente il rischio dell'eventuale recidiva.

Quindi, questa ultima ipotesi (fino al compimento della prescrizione ordinaria) è una soltanto di quelle che possono verificarsi.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 41 della Costituzione, prospettata nel rilievo del pregiudizio arrecato al potere organizzatorio dell'imprenditore, per lo stato di incertezza sulla sorte della sanzione, si osserva che a parte i rilevati limiti all'esercizio di detto potere, derivanti dalla finalità di attuazione di una razionale organizzazione del lavoro e dalla tutela della libertà e dignità del lavoratore, detto pregiudizio non deriva dalla legge ma piuttosto dallo stesso comportamento del datore di lavoro. Egli, infatti, secondo la previsione legislativa, ha i mezzi per evitarlo, sempre che in effetti sussista, promuovendo l'azione davanti al giudice con immediatezza per fare accertare la legittimità della sanzione inflitta al lavoratore, come già è detto innanzi.

Pertanto, la questione va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1373

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spavenia, 18
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicea
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 108
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **PUGLIA**
ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 85
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Viale del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 55/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15-16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maesiranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFY & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Falladio, 41-43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 104 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Editoria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 5 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggaro Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 337001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 558.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.